

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Indice

CAPO I: FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità e principi generali
- Art. 2 Programmazione ed attività
- Art. 3 Procedure operative

CAPO II: FUNZIONAMENTO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Art. 4 Funzioni del Direttore Generale
- Art. 5 Controllo di gestione
- Art. 6 Consiglio scientifico
- Art. 7 OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)
- Art. 8 Collegio dei Revisore dei Conti
- Art. 9 Struttura Organizzativa: articolazione
- Art. 10 Strutture di Servizio: ripartizione e responsabilità
- Art. 11 Amministrazione: suddivisione compiti e funzioni
- Art. 12 Affari Istituzionali e Generali
- Art. 13 Direzioni Tecniche: suddivisione compiti e funzioni
- Art. 14 Individuazione e nomina dei Dirigenti Amministrativi e dei Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici
- Art. 15 Organizzazione delle Direzioni Amministrative e dei Servizi Tecnici

CAPO III: FUNZIONI, RESPONSABILITÀ E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI TECNICI

- Art. 16 Funzioni dei Dirigenti Amministrativi e dei Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici
- Art. 17 Responsabilità dirigenziale
- Art. 18 Principi generali per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance
- Art. 19 Verifica periodica del funzionamento della propria Organizzazione
- Art. 20 Incompatibilità

CAPO IV: SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA E/O TECNOLOGICA

- Art. 21 Sezioni di Ricerca: tipologia, compiti, attivazione e scioglimento
- Art. 22 Direttore di Sezione di Ricerca: nomina e compiti
- Art. 23 Vice Direttore di Sezione di Ricerca: nomina e compiti
- Art. 24 Organizzazione delle Sezioni di Ricerca: Gruppi di Competenza, Gruppi di Supporto
- Art. 25 Collegio del Personale Scientifico delle Sezioni di Ricerca
- Art. 26 Comitato dei Direttori di Sezione di Ricerca

CAPO V: PARTECIPAZIONE DI OGS IN ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

- Art. 27 Definizione dei soggetti pubblici e privati ai quali OGS può partecipare
- Art. 28 Consorzi per Infrastrutture Europee di Ricerca (ERIC)
- Art. 29 Consorzi non costituiti in forma societaria
- Art. 30 Consorzi costituiti in forma societaria e Società

CAPO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 31 Abrogazione di norme ed entrata in vigore

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I: FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e principi generali

Il presente Regolamento è emanato ai sensi delle previsioni del D. Lgs. n. 381/1999, del D. Lgs. 213/09 e dell'art. 10 comma 1 lett. a) dello Statuto.

L'attività di OGS si conforma a quanto disposto dalla L. 241/90 e s.m.i., ai principi generali previsti dal D. Lgs. 165/01 e s.m.i., alle leggi speciali applicabili all'Ente, alle disposizioni statutarie, ai principi e alle disposizioni del Codice Civile per quanto compatibili e, per quanto non previsto dalle predette fonti normative, alle disposizioni del presente Regolamento.

Nel rispetto del principio di separazione dei compiti, la rappresentanza legale ed istituzionale, la direzione strategica, di indirizzo e programmazione, di vigilanza e verifica delle attività gestionali sono assicurate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni di cui agli artt. 6 e 10 dello Statuto, mentre l'attività di gestione è garantita dal Direttore Generale a norma dell'art. 15 dello Statuto.

Art. 2

Programmazione ed attività

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'OGS opera sulla base di un Documento di Visione Strategica decennale (DVS) da cui discende il Piano Triennale di Attività (PTA), redatto in coerenza con il Programma Nazionale per la Ricerca e con le politiche ed azione dell'UE, in armonia con i bilanci di previsione annuali e approvato ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3 del D. Lgs. 213/2009 dal MIUR.

Il DVS determina le linee di programmazione strategica in corrispondenza delle macroaree di ricerca scientifica e tecnologica ed il relativo piano di risorse decennale. Il Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, elaborato d'intesa con i Direttori di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, da considerare responsabili della Sezione di riferimento (di seguito Direttori di Sezione) e il Direttore Generale e, acquisito il parere del Consiglio Scientifico ai sensi dello Statuto, viene proposto per il tramite del Presidente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva. Il piano approvato, contenente anche la programmazione triennale del fabbisogno del personale, viene poi trasmesso al Ministero vigilante per la prescritta approvazione.

Art. 3

Procedure operative

Al fine di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa, OGS si dota di specifiche direttive operative disciplinanti ciascuno dei principali procedimenti e rese disponibili al personale interessato sulla rete intranet.

In ragione dei risultati gestionali conseguiti e al fine di verificare l'adeguamento a nuove disposizioni normative, le suddette procedure operative possono essere revisionate sia sulla base di nuove esigenze organizzative che, periodicamente, con cadenza annuale.

CAPO II: FUNZIONAMENTO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 4

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, come stabilito dallo Statuto, è preposto al vertice della Struttura gestionale dell'Ente assolvendo ai seguenti compiti e attività:

- a) coadiuva il Presidente, secondo le direttive dello stesso;
- b) istruisce le pratiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) esercita poteri di dirigenza generale nei confronti dei Dirigenti Amministrativi e dei Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici e, limitatamente agli aspetti amministrativi, nei confronti dei Direttori di Sezione;
- d) predispone per quanto concerne l'aspetto economico-finanziario i bilanci di previsione ed i rendiconti annuali;
- e) predispone gli schemi dei Regolamenti e dei Piani triennali di attività con specifico riferimento alle risorse finanziarie occorrenti per la loro realizzazione e al fabbisogno di personale;
- f) svolge funzioni di ufficiale rogante;
- g) individua e nomina i Dirigenti Amministrativi e i Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla validità curriculare degli stessi;
- h) adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'Ente sulla base delle proposte formulate dai Dirigenti Amministrativi e i Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici.
- i) assegna ai Dirigenti Amministrativi e ai Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici le risorse umane, materiali e le risorse finanziarie; assegna ai Direttori di Sezione le risorse di personale amministrativo indispensabili per il loro funzionamento;
- j) definisce i compiti e le funzioni amministrativo/gestionali affidate alle Strutture di Ricerca nel rispetto delle autonomie conferite alle Strutture stesse dallo Statuto e dai Regolamenti;
- k) esercita ogni altra funzione specificatamente conferitagli dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dai Regolamenti, nonché dalle altre disposizioni di legge;
- l) svolge le funzioni di Datore di lavoro ai sensi del D.lgs.vo 81/2008.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Direttore Generale, al fine di garantire la speditezza, l'efficienza, l'efficacia, e l'economicità dell'azione amministrativa:

- a) pianifica le attività delle Direzioni Amministrative e dei Servizi Tecnici secondo i criteri di programmazione stabiliti;
- b) assicura il coordinamento delle attività amministrativo-gestionali, la semplificazione delle procedure di lavoro e il corretto sviluppo dei flussi decisionali e dei processi interni sulla base di criteri organizzativi orientati ad assicurare flessibilità coerente con le esigenze di funzionalità operativa di OGS;
- c) vigila al fine di garantire il buon andamento della gestione e valuta i risultati in corso di realizzazione e il conseguimento degli obiettivi assegnati, operando un monitoraggio costante sull'andamento gestionale;
- d) definisce, sentiti i diretti responsabili, l'articolazione e le responsabilità nell'ambito delle Strutture di Servizio; attribuisce, sentiti i Direttori di Sezione, le responsabilità dei Gruppi di Supporto delle Sezioni;
- e) esercita poteri sostitutivi nei confronti dei responsabili delle Strutture in caso di inerzia o ritardo nello svolgimento delle attività gestionali assegnate;
- f) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione, ed ogni qualvolta il Presidente lo richieda, sull'attività gestionale in corso.

Il Direttore Generale predispone e propone al Presidente gli elementi utili per la formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e predispone gli schemi di deliberazione muniti della necessaria documentazione a supporto, curandone la sinteticità e l'eshaustività, di norma almeno 5 giorni prima della seduta ovvero nei tempi compatibili ad assicurare il pieno rispetto delle scadenze previste a norma di legge dallo Statuto e dai Regolamenti, con particolare riferimento ai documenti di bilancio, agli atti di programmazione ed agli altri atti per i quali sia previsto un termine per l'espressione di un parere da parte degli Organi di controllo e valutazione.

Il Direttore Generale stipula i contratti e gli altri atti che impegnano OGS verso l'esterno che non siano riservati al Presidente dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

Il Direttore Generale, se dirigente della pubblica amministrazione, dovrà essere collocato in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, a norma dell'articolo 15, comma 3, dello Statuto.

Art. 5 Controllo di gestione

Al fine di assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa e un adeguato sistema di controllo, il Direttore Generale si avvale del controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi e la corretta ed economica gestione delle risorse proprie ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 286/99 e s.m.i. e dal D. Lgs. 150/09 e s.m.i. .

Il controllo di gestione si articola in:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) verifica dello stato di attuazione del piano degli obiettivi in rapporto ai dati di rilevazione, onde misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli centri di responsabilità o di costo e rispetto all'attività/prodotti ad essi collegati, verificando in maniera complessiva e per ciascuno di essi le risorse acquisite ed impiegate, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta raffrontando le risorse acquisite con i costi di attività/prodotti, secondo gli indicatori di efficienza ed efficacia prestabiliti.

Il Direttore Generale utilizza rapporti periodici sulla gestione che sono trasmessi all'OIV ed al Collegio dei Revisori dei Conti per le valutazioni di competenza, al fine di verificare l'efficacia della gestione; invia ai responsabili delle strutture organizzative rapporti parziali per valutare nel corso della gestione l'andamento delle attività loro assegnate e le prospettive di sviluppo dei prodotti previsti.

Art. 6 Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico opera ai sensi degli artt. 11 e 12 dello Statuto e si dota di proprio Regolamento di Funzionamento. Si riunisce di norma due volte all'anno.

Nella prima seduta di insediamento del Consiglio Scientifico, presieduta dal membro più anziano, viene nominato, in base alle candidature ed a maggioranza qualificata, il Coordinatore del Consiglio Scientifico. Il Coordinatore ha il compito di convocare le riunioni, di trasmettere gli atti all'interno dell'Ente e di agire come punto di riferimento per le comunicazioni interne ed esterne.

Il Coordinatore può convocare, anche su richiesta del Presidente dell'OGS, sedute straordinarie, se necessarie per la programmazione o l'attuazione in tempi rapidi di azioni di interesse dell'Ente.

La convocazione del Consiglio Scientifico include l'ordine del giorno della riunione, nonché tutti gli eventuali documenti necessari ai lavori dello stesso. La seduta del Consiglio Scientifico è considerata valida se è presente la metà più uno dei componenti.

I membri del Consiglio Scientifico decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per due sedute consecutive, o tre sedute, anche se giustificate, nel corso dello stesso biennio.

Nel caso di membri decaduti la maggioranza verrà conteggiata sui membri effettivi.

Quanto discusso e deliberato dal Consiglio Scientifico viene sintetizzato in un documento che viene inviato al Presidente dell'OGS e, quando richiesto, ai Direttori di Sezione.

I testi dei documenti prodotti dal Consiglio Scientifico sono parte integrante del verbale conservato nell'archivio di OGS.

I componenti del Consiglio Scientifico sono tenuti al rispetto della riservatezza su tutto ciò che emerge nell'ambito dei lavori.

Art. 7

OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)

L'OIV, istituito ai sensi dell'art. 21 comma 3 dello Statuto, opera in ottemperanza ai principi e alle previsioni del D.Lgs 150/09 e s.m.i., svolgendo le funzioni ivi previste. In particolare:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) valida la relazione sulla performance, assicurandone la visibilità sul sito web dell'OGS;
- c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- d) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- e) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- f) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale stesso e ne riferisce agli organismi competenti.

Art. 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto è l'organo di controllo della regolarità gestionale, amministrativa e contabile di OGS e svolge i compiti previsti dal D. Lgs. n. 123/2011 e dall'art. 2403 del Codice Civile, per quanto applicabile. A tal fine vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile, con espressione obbligatoria di pareri sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio di previsione e le relative proposte di variazione nel corso dell'esercizio, il conto consuntivo, la contrazione di mutui e le partecipazioni societarie, nonché la ricognizione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi, l'eliminazione dei crediti per inesigibilità ed il riconoscimento formale dei debiti e ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.

Il Collegio vigila, nelle sue periodiche verifiche, sull'attuazione delle procedure di controllo interno ed effettua, almeno ogni trimestre, controlli sulla consistenza di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli a custodia.

A tal fine il Collegio:

- a) redige appositi verbali, che sono inviati al Presidente e al Direttore Generale nonché, per estratto e per quanto di competenza, al Consiglio di Amministrazione, al MIUR, al MEF e alla Corte dei Conti;
- b) esprime i pareri previsti dalla Legge e dai Regolamenti interni;
- c) può procedere a richieste di chiarimenti e documentazioni, controlli ed ispezioni, anche individualmente, nel rispetto delle regole di funzionamento, fissate autonomamente dal collegio, che stabiliscono anche la cadenza e le modalità delle riunioni;
- d) può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ricevendo nei termini e con le stesse modalità previste per i componenti, copia della convocazione della seduta e la relativa documentazione.

Art. 9

Struttura Organizzativa: articolazione

La struttura organizzativa dell'OGS, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, è articolata in:

- Strutture di Servizio
- Strutture di Ricerca

Art. 10

Strutture di Servizio: ripartizione e responsabilità

Le Strutture di Servizio svolgono le attività amministrative, gestionali, contabili e tecniche che rivestono carattere generale e non temporaneo per l'Ente e sono articolate, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, in:

- Direzioni Amministrative
- Direzioni Tecniche

Art. 11

Amministrazione: suddivisione compiti e funzioni

L'Amministrazione, avvalendosi di due Direzioni, assicura la gestione amministrativa dell'OGS svolgendo compiti e le funzioni a carattere amministrativo affidate dal Direttore Generale.

I principali compiti assegnati alla Direzione per la Gestione delle Risorse Umane sono i seguenti:

- a) assicurare la gestione amministrativa, giuridica ed economica del personale dell'Ente;
- b) assicurare la gestione degli adempimenti legati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- c) concorrere alla gestione degli affari generali;
- b) provvedere a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge.

I principali compiti assegnati alla Direzione per la Gestione Finanziaria e Patrimoniale sono i seguenti:

- a) provvedere alla gestione contabile e finanziaria dell'Ente;
- b) provvedere alla gestione dei contratti attivi e passivi e delle forniture dell'Ente;
- c) provvedere alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare;
- d) provvedere a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge.

La suddivisione dell'Amministrazione nelle due Direzioni Amministrative è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'OGS, adottata su proposta del Direttore Generale, ed è finalizzata a garantire la massima funzionalità complessiva dell'Ente rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Nella medesima delibera è altresì approvata la suddivisione per macro categorie delle funzioni da attribuirsi ad ognuna delle due Direzioni Amministrative, fermo restando in capo al Direttore Generale la competenza ad adottare l'atto relativo all'organizzazione interna su proposta dei competenti Dirigenti.

E' altresì compito del Direttore Generale, nel rispetto delle autonomie conferite dallo Statuto, adottare l'atto con il quale vengono definiti i compiti e le funzioni amministrativo-gestionali affidate alle Direzioni Tecniche e alle Sezioni di Ricerca assegnando contestualmente le risorse di personale amministrativo e tecnico indispensabili per il loro funzionamento.

Art. 12

Affari Generali e Protocollo

Per il disbrigo degli affari generali l'Ente si avvale di uffici aventi competenze di supporto non affidate alle Direzioni Amministrative.

Detti uffici svolgono la propria attività secondo le direttive impartite dal Direttore Generale.

In particolare i principali compiti degli uffici Affari Generali e Protocollo sono i seguenti:

- a) supporto relativo alle funzioni generali e attività interne ed esterne dell'Ente;
- b) supporto alle funzioni di segreteria per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Scientifico, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli altri Organi di Controllo previsti dalle disposizioni vigenti;
- c) tutte le altre funzioni derivanti da applicazioni normative ed obblighi di legge come ad esempio quelle correlate alla sicurezza;
- d) gestione del protocollo;
- e) supporto alle funzioni di comunicazione e alle relazioni con il pubblico.

Ai fini dell'assolvimento delle funzioni sopra elencate, l'individuazione degli uffici, l'attribuzione delle relative funzioni e delle indennità da corrispondere ai responsabili e alle unità di personale ad essi assegnate, nel rispetto della normativa vigente, è effettuata con atto del Direttore Generale.

Art. 13

Direzioni Tecniche: suddivisione compiti e funzioni

Le Direzioni Tecniche, articolate in Servizi Tecnici, assicurano lo svolgimento delle attività tecniche ad esse affidate dal Direttore Generale.

I principali compiti assegnati alla Direzione Servizio Tecnico - Informatico sono i seguenti:

- a) la gestione tecnica dei servizi di interesse generale dell'Ente;
- b) la gestione degli strumenti informatici a carattere generale e dei servizi di telefonia;
- c) il supporto logistico, tecnico ed operativo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per le necessità correlate allo svolgimento delle proprie mansioni;
- d) la gestione delle attrezzature tecnologiche, informatiche e dell'autoparco dell'Ente;
- e) la gestione anche informatizzata della biblioteca dell'Ente.

I principali compiti assegnati alla Direzione Servizio di supporto Tecnico – Scientifico per la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca sono i seguenti:

- a) il supporto tecnico alla progettazione legata all'attività di ricerca e/o servizio;

- b) la gestione tecnica ed elaborazione dei dati nell'ambito del ciclo di valutazione della ricerca;
- c) la promozione e l'internazionalizzazione della ricerca;
- d) il trasferimento tecnologico;
- e) la gestione tecnica ed elaborazione dei dati legati alla ricerca nell'ambito della programmazione generale dell'Ente;
- f) la gestione tecnica ed elaborazione dei dati nell'ambito del ciclo della performance;
- g) il supporto tecnico all'Organismo Interno di Valutazione.

Art. 14

Individuazione e nomina dei Dirigenti Amministrativi e dei Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici

I Dirigenti Amministrativi e i Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici sono individuati e nominati dal Direttore Generale, previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla validità curriculare dei nominativi proposti. Con le medesime modalità viene determinata e attribuita l'indennità di funzione, comunque denominata, da corrispondersi ai Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici sulla base delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Per i Dirigenti Amministrativi vale la specifica normativa di comparto.

I Dirigenti Amministrativi sono obbligatoriamente individuati tra i Dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso l'OGS, ferma restando la facoltà del Direttore Generale di determinare il contenuto dell'incarico dirigenziale proposto, in coerenza con i compiti e le funzioni assegnati alla direzione amministrativa di competenza.

In caso di mancanza e/o assenza dei Dirigenti Amministrativi a tempo indeterminato è facoltà del Direttore Generale individuare e proporre i Dirigenti Amministrativi, nell'osservanza delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. in tema di conferimento di incarichi dirigenziali.

I Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici sono di norma individuati tra i dipendenti dell'OGS inquadrati nel profilo di Tecnologo, in possesso della necessaria competenza e professionalità. Gli incarichi e le eventuali indennità vengono conferiti nei limiti di quanto previsto dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001.

Nel caso in cui l'individuazione e la nomina dei Dirigenti Amministrativi e dei Direttori responsabili dei Servizi Tecnici vengano effettuati a favore di personale esterno, gli stessi saranno assunti con contratto a tempo determinato incompatibile con qualsiasi altra attività, salvo gli incarichi affidati dal Consiglio di Amministrazione dell'OGS.

Art. 15

Organizzazione delle Direzioni Amministrative e dei Servizi Tecnici

Le Direzioni Amministrative ed i Servizi Tecnici possono essere articolati in Uffici e/o Unità Operative da costituirsi con provvedimento del Direttore Generale, nel quale dovranno altresì essere indicate le competenze attribuite e svolte da ogni singola articolazione e le rispettive responsabilità, che comprendono compiti di organizzazione dell'attività e coordinamento delle risorse umane in dotazione.

Il Direttore Generale assegna ai Servizi Tecnici le risorse di personale amministrativo e tecnico indispensabili per il loro funzionamento: il personale assegnato dipenderà funzionalmente dal Direttore Responsabile e gerarchicamente dal Direttore Generale.

CAPO III: FUNZIONI, RESPONSABILITÀ E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI TECNICI

Art. 16

Funzioni dei Dirigenti Amministrativi e dei Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici

I Dirigenti Amministrativi esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore Generale;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli Uffici e/o Unità Operative e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alle proprie Direzioni;
- f) sono titolari dell'azione disciplinare nei confronti del personale assegnato alle loro Direzioni;
- g) esercitano le funzioni ad essi delegate in materia di sicurezza dal datore di lavoro.

I Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore Generale;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore Generale;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli Uffici e/o Unità Operative;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alle proprie Direzioni;
- f) sono titolari dell'azione disciplinare nei confronti del personale assegnato alle loro Direzioni;
- g) esercitano le funzioni ad essi delegate in materia di sicurezza dal datore di lavoro.

Art. 17

Responsabilità dirigenziale

I Dirigenti Amministrativi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dai servizi ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati.

In materia di responsabilità dirigenziale per i Dirigenti Amministrativi si applica la disciplina prevista dall'art. 21, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 18

Principi generali per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance

L'OGS, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, si dota di idonei strumenti regolamentari ed attuativi finalizzati a misurare e valutare la performance dell'Ente nel suo complesso, delle sue strutture organizzative e dei singoli dipendenti secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Il Direttore Generale, i Dirigenti Amministrativi ed i Direttori Responsabili dei Servizi Tecnici nonché i Direttori di Sezione, per la parte amministrativo-gestionale loro affidata, devono perseguire il miglioramento degli standard qualitativi ed economici della Struttura alla quale sono preposti tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale.

La misurazione e la valutazione della performance sono finalizzate ad ottenere un miglioramento della qualità dei servizi svolti e offerti dalle strutture amministrativo-gestionali dell'Ente, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle strutture organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

L'OGS adotterà inoltre modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

L'applicazione del presente articolo ai Direttori di Sezione ed al personale Ricercatore e Tecnologo verrà definito e disciplinato da OGS in conformità ai limiti e alle modalità di applicazione determinati dalle disposizioni vigenti.

Art. 19

Verifica periodica del funzionamento della propria Organizzazione

L'OGS adotta idonei strumenti atti a consentire una verifica periodica del funzionamento della propria Organizzazione per garantire l'utilizzo al meglio delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie al fine del conseguimento dei propri obiettivi, comprendenti anche le tipiche attività di controllo di gestione, nonché funzioni valutative e di controllo.

Art. 20

Incompatibilità

In aggiunta alle incompatibilità previste all'art. 25 dello Statuto e dalla legge, ricorrono le seguenti incompatibilità per il Presidente e per i membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti:

- non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o Società (con eccezione di quelle partecipate) che svolgano attività di interesse prevalente dell'Ente e per le quali non possono svolgere incarichi professionali nell'ambito di progetti finanziati dall'OGS;
- non possono far parte di commissioni di selezione per il reclutamento di personale dell'OGS.

A tal fine i titolari delle cariche suindicate, entro 30 gg dalla data di approvazione del presente Regolamento, dichiarano formalmente sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità ivi richiamate.

La dichiarazione è resa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, ove risulti la sussistenza di situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato:

- comunica il termine, non superiore a venti giorni, entro il quale questo può risolvere la situazione di incompatibilità;
- trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità, ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione all'autorità che ha proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.

Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, sono presentate all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al Consiglio di Amministrazione e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per la nomina.

L'eventuale insorgenza di situazioni di incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata.

Qualora, al di fuori di casi di incompatibilità, ma in ragione di impegni connessi alla titolarità di altri incarichi pubblici, sussistano situazioni che di fatto impediscano la piena partecipazione alle attività degli Organi dell'OGS, l'interessato deve dichiarare agli Organi di vertice degli enti interessati la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra gli enti pubblici e delle esigenze di buon funzionamento degli stessi; tali impedimenti non possono in ogni caso condizionare l'organizzazione dei lavori degli Organi dell'OGS.

CAPO IV: SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA E/O TECNOLOGICA

Art. 21

Sezioni di Ricerca: tipologia, compiti, attivazione e scioglimento

Le Strutture di Ricerca, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, sono articolate in Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica e al loro interno raggruppano il personale che si distingue per le proprie specifiche e caratterizzanti capacità professionalità a livello scientifico e/o tecnologico.

Le Sezioni di Ricerca hanno il compito primario di promuovere e svolgere funzioni di ricerca scientifica o tecnologica e di valorizzare e implementare le risorse umane, finanziarie e strumentali con l'obiettivo di consentire a tutti i Ricercatori e Tecnologi, quale ne sia il livello professionale, di poter orientare la propria attività di ricerca in conformità con i programmi e le attività definite nel Piano Triennale vigente. Le Sezioni di Ricerca Tecnologica hanno il compito primario di promuovere e svolgere la ricerca tecnologica; sono funzionali alla realizzazione dei programmi e delle attività loro affidate nell'ambito del Piano Triennale o di specifici programmi di ricerca o tecnologici finanziati da terzi, interagendo anche con il sistema produttivo, le Università e le altre Istituzioni di Ricerca e con gli Enti Locali.

Le attività delle Sezioni di Ricerca sono di regola organizzate in progetti, ognuno dei quali caratterizzato da durata, prodotti attesi, personale coinvolto, mezzi strumentali e finanziari a disposizione ed indicazione del coordinatore. Al fine di valorizzare le caratteristiche di interdisciplinarietà proprie dell'Ente, i progetti potranno coinvolgere più Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica.

Con riferimento all'art. 8, legge 11.11.1982 n. 828, e alla legge 30.11.1989 n. 399, viene comunque assicurato il mantenimento del Centro di Ricerche Sismologiche, con sede a Udine, con il compito di svolgere, in autonomia scientifica e con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione dell'OGS stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Le Sezioni, oltre ai compiti propri di ricerca e di sviluppo tecnologico:

- a) concorrono alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di loro competenza;
- b) collaborano ai programmi di assistenza allo sviluppo promossi dai Ministeri competenti o dagli Organi dell'Unione Europea;
- c) forniscono pareri e consulenze, eseguono istruttorie tecniche e svolgono ricerche per conto delle Amministrazioni dello Stato, della Protezione Civile, delle Regioni e degli Enti Locali nei campi di loro competenza;
- d) collaborano per la preparazione e la stampa di pubblicazioni nel campo della geofisica, dell'oceanografia e della sismologia a scopo scientifico, pratico e didattico.

Le Sezioni, purché non vi osti lo svolgimento delle funzioni istituzionali in riferimento ai programmi ed agli obiettivi scientifici dell'OGS, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni per conto di Società e di Enti Pubblici o Privati, nei campi di propria competenza.

Le Sezioni hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dallo Statuto, dalle norme regolamentari in materia di contabilità ancorché da specifiche disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione ed operano come strutture flessibili orientate alla progettualità trasversale.

I rispettivi principi di autonomia scientifica, finanziaria e di gestione si attuano:

- a) nella fase di proposta del Piano Triennale e relativi aggiornamenti annuali;
- b) nella fase di attuazione dei programmi e dei progetti, nell'autonomia organizzativa loro riconosciuta;
- c) mediante l'esercizio di autonomi poteri di stipula di contratti e convenzioni nei limiti ed alle condizioni definite;
- d) mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nei limiti ed alle condizioni definite.

Le Sezioni di Ricerca vengono attivate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, acquisito il parere del Consiglio Scientifico.

Le Sezioni devono essere costituite da un numero congruo di dipendenti anche con riferimento alla dotazione organica complessiva dell'Ente. L'OGS promuove il mantenimento di una dotazione organica di base tale da consentire una possibilità di sviluppo di carriera al personale Ricercatore/Tecnologo nello spirito della Carta Europea dei Ricercatori.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio Scientifico, può modificare l'assetto o il numero delle Sezioni qualora si modifichino i presupposti scientifici o tecnologici che hanno portato all'attivazione delle stesse.

Art. 22

Direttore di Sezione o Centro di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica: compiti

Ogni Sezione o Centro di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, è retta da un Direttore il quale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi previsti, dell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dagli Organi dell'Ente, della produttività, della efficacia, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione della struttura cui è preposto.

L'incarico di Direttore di Sezione o Centro di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica è attribuito dal Direttore Generale previa nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, a seguito di apposita procedura di valutazione comparativa.

Il Direttore di Sezione o Centro di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica:

- a) esercita le funzioni attribuite da norme, Regolamenti, accordi aziendali o deleghe specifiche e adotta i necessari e conseguenti atti amministrativi;
- b) partecipa alla predisposizione del Documento di Visione Strategica decennale e dei relativi Piani Triennali e necessari aggiornamenti annuali, secondo gli indirizzi generali indicati dal Presidente, con il contributo del Collegio del Personale Scientifico della Sezione o Centro di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica;
- c) predispone, coadiuvato dal Gruppo di Supporto, gli elementi tecnici per la formazione del bilancio preventivo e per le necessarie variazioni da adottare in corso di esercizio;
- d) assegna il personale in servizio alle diverse attività della Sezione o Centro di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica assicurando e verificando il pieno e proficuo impegno dello stesso;

e) di concerto con gli altri Direttori delle Sezioni o Centri di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica eventualmente coinvolti negli stessi progetti, ne definisce le caratteristiche ed il coordinatore, ne verifica il regolare stato di avanzamento e ne valuta i risultati;

f) esercita, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme stabilite dal Regolamento concernente l'Amministrazione e la Gestione Finanziaria e Contabile dell'OGS, le funzioni di ordinatore di spesa, mediante: assunzione di impegni di spesa, stipula di convenzioni e contratti, indizione e aggiudicazione di gare, emissione di ordinativi per forniture e prestazioni, rilascio di certificazioni di regolarità delle forniture e di collaudo;

g) provvede al mantenimento dell'inventario dei beni mobili durevoli affidati alla Sezione o Centro di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, sulla base delle disposizioni dell'Amministrazione;

h) provvede, previa diffida all'interessato ed informandone preventivamente il Direttore Generale e il Presidente, ad adempiere entro un congruo termine, agli atti obbligatori di competenza dei responsabili delle articolazioni delle Sezioni o Centri di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, qualora tali atti siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto l'intervento di altri Organi dell'Ente;

i) esercita le funzioni di datore di lavoro ad esso delegate in materia di sicurezza;

j) è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale assegnato alla Sezione o Centro di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica.

Art. 23

Vice Direttore di Sezione di Ricerca: nomina e compiti

Il Direttore di Sezione di Ricerca propone al Direttore Generale la nomina del Vice Direttore, determinandone anche le prerogative e la durata dell'incarico, che può essere rinnovato e non può comunque superare la durata dell'incarico del Direttore di Sezione. Gli incarichi e le eventuali indennità vengono conferiti nei limiti di quanto previsto dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001. Il Vice Direttore, in possesso di adeguato curriculum, è individuato tra i Ricercatori e Tecnologi afferenti della Sezione e gli compete un'indennità di funzione determinata dal Consiglio di Amministrazione. Previa approvazione del Direttore Generale e su richiesta motivata, il Direttore di Sezione ha facoltà di nominare al massimo due Vice Direttori.

Art. 24

Organizzazione delle Sezioni di Ricerca: Gruppi di Competenza e Gruppi di Supporto

Per lo svolgimento delle proprie attività le Sezioni possono essere articolate in:

- Gruppi di Competenza
- Gruppi di Supporto

Gruppi di competenza.

I Gruppi di Competenza sono costituiti in funzione delle capacità metodologiche, applicative ed intellettuali dei componenti, raggruppando quindi personale che, anche se per estrazione diversa, è accomunato dalla competenza professionale. Il Direttore definisce con proprio atto l'articolazione della Sezione ed i Coordinatori dei Gruppi.

I coordinatori dei Gruppi hanno i seguenti compiti:

- a) favorire lo scambio di informazione all'interno dei gruppi e tra i gruppi della Sezione;
- b) coordinare le attività ordinarie del personale afferente al Gruppo e adoperarsi per la soluzione dei piccoli problemi di gestione organizzativa;

- c) coadiuvare il Direttore di Sezione nelle scelte strategiche di indirizzo, nel predisporre i Programmi Annuali e Triennali di attività, nell'assegnare il personale ai vari progetti in cui si concretizza l'attività della sezione e nella comunicazione e divulgazione dei risultati della ricerca;
- d) coadiuvare il Direttore di Sezione nella stesura dei rendiconti annuali di attività;
- e) approvare, su delega del Direttore, le richieste di autorizzazione per ferie, permessi ed altre assenze retribuite;
- f) certificare l'attività svolta ed il lavoro straordinario effettuato nel corso del mese dai componenti il gruppo, nei limiti del monte ore assegnato, sottoscrivendo i cartellini presenza ed altri riepilogativi sull'attività svolta nei vari progetti.

Gruppi di Supporto.

I Gruppi di Supporto assicurano i servizi amministrativi e tecnici di carattere generale ed i necessari collegamenti con la Struttura Amministrativa Centrale.

Il Direttore Generale assegna ai Direttori di Sezione le risorse di personale amministrativo e tecnico indispensabili per il loro funzionamento: il personale assegnato dipenderà funzionalmente dal Direttore di Sezione e gerarchicamente dal Direttore Generale.

Il Direttore di Sezione può individuare, tra il personale amministrativo e tecnico assegnato alla Sezione, compiti e responsabilità differenziate. La responsabilità del Gruppo di Supporto di ogni Sezione è stabilita con atto del Direttore Generale.

Art. 25

Collegio del Personale Scientifico delle Sezioni

Per ogni Sezione è costituito il Collegio del Personale Scientifico, che comprende: il Direttore della Sezione, i dipendenti inquadrati nei livelli professionali I - II - III ed i rappresentanti del restante personale della Sezione da questo eletti.

Il Collegio ha il compito di esprimere al Direttore di Sezione il parere sulle norme di funzionamento ed organizzazione della Sezione, ai fini della predisposizione del Documento di Visione Strategica decennale e dei relativi Piani Triennali e necessari aggiornamenti annuali, a seguito della presentazione degli indirizzi programmatici generali forniti dal Presidente.

Per il loro funzionamento i Collegi del Personale Scientifico delle Sezioni adottano un Regolamento comune nel quale sarà anche definito il numero dei rappresentanti del restante personale, di cui al primo capoverso di questo articolo. Tale Regolamento comune sarà trasmesso al Presidente dell'OGS entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. In attesa dell'entrata in funzione del Regolamento condiviso, le riunioni del Collegio del Personale Scientifico delle Sezioni vengono coordinate da ogni Direttore di Sezione.

Art. 26

Comitato dei Direttori di Sezione di Ricerca

Al fine di favorire il coordinamento delle attività amministrative, tecnologiche, tecniche e scientifiche, con l'obiettivo di realizzare i fini istituzionali dell'Ente, è costituito il Comitato dei Direttori di Sezione.

Il Comitato dei Direttori di Sezione è presieduto dal Presidente dell'OGS ed è composto dal Direttore Generale e dai Direttori di Sezione.

Il Comitato dei Direttori di Sezione ha il compito di:

- a) formulare raccomandazioni per gli Organi dell'Ente;

- b) armonizzare i Piani Triennali predisposti dalle singole Sezioni al fine della redazione del Documento di Visione Strategica decennale (DVS) e dei relativi Piani Triennali di Attuazione (PTA).

CAPO V: PARTECIPAZIONE DI OGS IN ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 27

Definizione dei soggetti pubblici e privati ai quali OGS può partecipare

Secondo quanto stabilito nel proprio Statuto l'OGS, per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei vincoli di legge ed in coerenza con il proprio scopo, può:

- a) partecipare alla costituzione di una rete di coordinamento nazionale tra Enti ed Istituzioni di Ricerca Pubblici e Privati per una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca finalizzata all'accrescimento del livello di eccellenza delle stesse;
- b) partecipare o costituire Consorzi o Società anche per la gestione di infrastrutture europee di ricerca, con la finalità di preservare l'eccellenza scientifica della ricerca comunitaria e la competitività dell'economia comunitaria;
- c) costituire e partecipare a fondi di investimento pubblici e/o privati previa valutazione di legittimità e di merito del MIUR ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 213/09;
- d) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 28

Consorzi per Infrastrutture Europee di Ricerca (ERIC)

OGS partecipa, ai sensi del Regolamento (CE) N. 723/2009 dd. 25/06/09, alla costituzione di Consorzi per sostenere e sviluppare Infrastrutture Europee di Ricerca (ERIC) in sintonia con la decisione del Parlamento Europeo n. 1982/2006/CE.

Art. 29

Consorzi non costituiti in forma societaria

Le finalità da perseguire attraverso i Consorzi non costituiti in forma societaria sono approvate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un'analisi volta a valutare la convenienza, sotto il profilo tecnico-scientifico, della partecipazione al Consorzio e l'idoneità dei soggetti con i quali consorziarsi.

Gli Atti Costitutivi e gli Statuti dei Consorzi non costituiti in forma societaria debbono prevedere, oltre a quanto previsto dall'articolo 2603 del Codice Civile:

- 1) la tipologia dei conferimenti e la loro valutazione;
- 2) la possibilità di recesso per sopravvenuta modificazione delle condizioni essenziali di partecipazione, riferibili anche a modifiche statutarie ed all'adesione di nuovi consorziati;
- 3) l'obbligo a carico di ciascun consorziato di comunicare agli Organi direttivi del Consorzio le variazioni significative che avvengono all'interno della loro compagine;
- 4) che il Consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei consorziati e neppure rappresentarli.

Gli Statuti e gli Atti Costitutivi dei Consorzi in nessun caso possono far carico all'OGS di assumere personale dipendente dai Consorzi ai quali l'Ente partecipa, una volta che essi vengano a scadenza o comunque sciolti.

L'OGS può comandare presso i Consorzi cui partecipa proprio personale purché non vi osti lo svolgimento degli altri compiti istituzionali dell'Ente.

L'onere derivante dalla corresponsione delle retribuzioni del personale comandato è a carico del Consorzio se il comando viene disposto nell'interesse dello stesso, mentre resta a carico dell'OGS qualora il comando venga effettuato nell'interesse dell'OGS.

I conferimenti dell'OGS ai Consorzi possono consistere in prestazioni di attività, di conoscenze e competenze scientifiche, nonché nell'apporto finanziario relativo al fondo consortile.

Sulle iniziative consortili si esprimono, in via consultiva, i Direttori di Sezione.

I rappresentanti dell'OGS in seno agli Organi dei Consorzi cui il medesimo partecipa sono nominati dal consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentiti i Direttori di Sezione. La partecipazione agli Organi dei Consorzi è compatibile con lo svolgimento di ogni altra funzione presso l'OGS.

I rappresentanti dell'OGS in seno agli Organi dei Consorzi cui il medesimo partecipa, oltre che in occasione dei bilanci consuntivi, devono, tutte le volte che situazioni particolari dei Consorzi lo rendano opportuno, riferire agli Organi dell'OGS per le conseguenti deliberazioni.

Art. 30

Consorzi costituiti in forma societaria e Società

Ai sensi dell'art. 3, lettera c) della legge 399/89 l'OGS può promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di Consorzi costituiti in forma di Società per azioni, nonché di Società, anche internazionali o straniere. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 399/89 la quota di partecipazione ai predetti Consorzi e Società può essere di maggioranza.

La costituzione o la partecipazione in Società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a € 258.228,45 o con quota pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale è soggetta alle disposizioni dell'art. 23, comma 8, del D. Lgs. 4/6/2003 n.127.

La partecipazione dell'OGS a Consorzi costituiti in forma societaria ed a Società è ammessa per la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, di sviluppo e produttive, propedeutiche o conseguenti alla ricerca dell'Ente.

Le finalità da perseguire attraverso i Consorzi costituiti in forma societaria e le Società sono approvate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una analisi volta a valutare la convenienza, sotto il profilo tecnico – scientifico ed economico, della partecipazione dell'OGS.

L'OGS non può partecipare a Società ed a Consorzi costituiti in forma societaria con finalità esclusivamente finanziarie, senza cioè avere responsabilità nella conduzione tecnica, ovvero ricadute tecnico-scientifiche.

Gli Statuti e gli Atti Costitutivi dei Consorzi costituiti in forma societaria e delle Società in nessun caso possono far carico all'OGS di assumere personale dipendente delle predette strutture una volta che esse vengano a scadenza o comunque sciolte.

L'OGS può, ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comandare presso i Consorzi costituiti in forma societaria e le Società cui partecipa proprio personale, purché non vi osti lo svolgimento degli altri compiti istituzionali dell'Ente.

L'onere derivante dalla corresponsione delle retribuzioni del personale comandato è a carico del Consorzio o della Società, se il comando è disposto nell'interesse degli stessi, mentre è a carico dell'OGS, se il comando è disposto nell'interesse dell'Ente.

Nel caso in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 399/89, le quote di

partecipazione dell'OGS a Consorzi costituiti in forma societaria ed a Società siano costituite da beni in natura, per le stime del conferimento si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 2343 e sgg. del Codice Civile.

Sulla partecipazione a Consorzi costituiti in forma societaria ed a Società si esprime, in via consultiva, il Comitato dei Direttori di Sezione.

I rappresentanti dell'OGS, in seno agli Organi dei Consorzi e delle Società cui il medesimo partecipa, oltre che in occasione dei bilanci consuntivi, devono riferire tutte le volte che situazioni particolari dei Consorzi lo rendano opportuno agli Organi dell'Ente, per le conseguenti deliberazioni.

I rappresentanti dell'OGS, in seno agli Organi dei Consorzi costituiti in forma societaria e delle Società, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

CAPO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

Abrogazione di norme ed entrata in vigore

A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti dell'OGS con esso incompatibili nonché, in particolare, il precedente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.